

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — Da lungo tempo pesano sulle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco molte carenze che ne condizionano il funzionamento.

I mezzi, le attrezzature, gli impianti sono in gran parte obsoleti; le sedi di servizio insufficienti e assolutamente inadeguate anche sotto l'aspetto funzionale, perchè collocate, il più delle volte, in fabbricati di proprietà privata presi in locazione e adattati a caserma, ma spesso in via di continuo deperimento, quando non addirittura fatiscenti; il vestiario e l'equipaggiamento del

personale scarso e bisognevole di rinnovo integrale.

Gli stanziamenti annuali di bilancio, sempre contenuti in misura inadeguata a fronteggiare le reali esigenze, non hanno mai consentito di realizzare un programma di potenziamento e di ammodernamento di vasto respiro.

Le attuali dotazioni di mezzi e attrezzature, che per buona parte hanno un periodo di servizio oscillante da dieci a trenta anni, anche se fossero tutte di recente produzione, risulterebbero sempre inadeguate alle

reali esigenze del servizio di soccorso. Inoltre, il continuo aumento dei compiti d'istituto affidati al Corpo dei vigili del fuoco, sia nei campi tradizionali d'intervento, sia nell'ambito più vasto della protezione civile, comporta la necessità di continue integrazioni e di ammodernamento delle dotazioni in armonia con il progresso tecnologico.

È pertanto vivamente avvertita la necessità di uno stanziamento straordinario di fondi, che consenta di provvedere alle esigenze di base secondo un programma che, sia pur realizzato in più anni, sia idoneo a rendere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco uno strumento veramente efficiente al servizio del Paese.

A tale finalità risponde il presente disegno di legge, composto di sei articoli.

Con l'articolo 1 viene autorizzato l'acquisto di vestiario e di materiali di equipaggiamento per il personale del Corpo per una spesa di lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni, e l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici per un importo di lire 151.088 milioni, da ripartire, invece, in cinque anni.

Con l'articolo 2 si dispone che gli acquisti da effettuare in ciascun anno siano determinati in base a piani annuali da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, sentita un'apposita commissione, i cui compiti e la cui composizione sono stabiliti nel successivo articolo 4.

L'articolo 3 contiene le norme regolatrici delle relative procedure, con le necessarie disposizioni, in deroga a quelle riflettenti la generalità delle forniture, volte a consentire la tempestiva attuazione degli intenti perseguiti.

L'articolo 4 contempla la composizione della speciale commissione di cui si è già detto in relazione all'articolo 2.

Con l'articolo 5 viene autorizzata la realizzazione di nuove sedi di servizio o la ristrutturazione di quelle esistenti, per una complessiva spesa di lire 114.550 milioni da utilizzare nel corso di cinque anni finanziari.

L'articolo 6 detta disposizioni circa l'esecuzione delle opere di cui sopra.

L'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria, per quanto concerne l'anno finanziario 1979.

È appena da aggiungere che il flusso dei finanziamenti che va a disporsi, oltre che per l'auspicato potenziamento e ammodernamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presenta interesse anche per gli effetti positivi che potrà produrre nel campo più vasto dell'economia nazionale, per l'utile azione incentivante che da esso potrà derivare in importanti settori dell'attività produttiva, quali quelli dell'industria tessile e meccanica e quello dell'edilizia, con prospettive apprezzabili anche per quanto concerne l'assorbimento di mano d'opera disoccupata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.438 milioni da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Detta somma sarà utilizzata come segue:

a) per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni per l'anno 1979;

b) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali recanti l'indicazione dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonchè del vestiario e dei materiali di equipaggiamento, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2, predisposti dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

- a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;
- b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) un consigliere del Consiglio di Stato;
- d) un consigliere della Corte dei conti;
- e) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- f) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la Direzione generale;
- g) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;
- h) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonchè alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni.

Art. 6.

Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, previe intese con il Ministro dell'interno per quanto concerne l'indicazione delle località nelle quali le opere devono eseguirsi nonchè la tipizzazione delle opere stesse.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione saranno conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.